

REGOLAMENTO DI DEPOSITO



A. Disposizioni generali

Art. 1 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il Regolamento di Deposito si applica ai valori e ai beni mobiliari (di seguito "valori in deposito") depositati dal titolare del conto o conti (di seguito il "Cliente" o "il depositante") presso BNP PARIBAS, Parigi, succursali di Lancy/Ginevra e Zurigo (di seguito "la Banca"). Il Regolamento di deposito, che integra le Condizioni Generali della Banca, si applica altresì, in via complementare, nel caso in cui siano state pattuite condizioni particolari o regolamenti speciali. Per quanto concerne la garanzia applicabile ai depositi dei clienti, delle informazioni complementari sono disponibili sull' sito <http://www.bnpparibas.ch/fr/>, rubrica « Informazioni legali », oppure sull' sito di esisuisse : <https://www.esisuisse.ch>.

Art. 2 ACCETTAZIONE DEI VALORI IN DEPOSITO

La Banca accetta:

in linea di massima in deposito aperto

- a) titoli, investimenti sul mercato monetario e dei capitali non incorporati in un titolo di credito, per contabilizzarli e amministrarli
- b) titoli di credito, in deposito o in gestione
- c) documenti e titoli di prova, per custodirli
- d) i titoli contabili definiti dalla Legge federale del 3 ottobre 2008 sui titoli contabili (di seguito la "LTCO").

In conformità alle disposizioni della LTCO, i titoli contabili sono accreditati su un conto titoli a nome del Cliente ai sensi della LTCO, salvo stipulazione contraria in questo Regolamento di deposito.

In genere sotto forma di deposito sigillato

- a) metalli preziosi, a fini di custodia
- b) oggetti preziosi e documenti di qualunque tipo, diversi da quelli citati in precedenza, per conservarli.

La Banca può rifiutare il deposito di valori senza fornire motivazioni e non è in alcun caso responsabile della

qualità, solvibilità e dei rendimenti generati dagli attivi depositati dal Cliente.

Art. 3 OBBLIGO DI DILIGENZA DELLA BANCA

La Banca custodisce i valori in deposito con la stessa cura dedicata ai propri valori.

Art. 4 RESTITUZIONE

Fatti salvi i termini di rescissione e le disposizioni di legge imperative, il depositante è autorizzato ad esigere in qualsiasi momento la restituzione dei valori in deposito, dovendo tuttavia tenere conto degli abituali tempi di consegna.

Art. 5 PLURALITA' DEI DEPOSITANTI

Un deposito può essere costituito da più depositanti (deposito congiunto). In questo caso, il diritto di utilizzo è regolato da una convenzione speciale. In mancanza di quest'ultima, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di ritenere che ciascuna di esse possa firmare individualmente. I depositanti sono vincolati in solido per tutte le pretese della Banca risultanti dai rapporti di deposito.

Art. 6 COMPENSO DELLA BANCA

Le spese di deposito, comprese quelle per i valori depositati all'estero, saranno calcolate secondo la tariffa vigente, con addebito periodico ai depositanti. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la tariffa. Le modifiche devono essere comunicate al depositante.

La Banca può fatturare in aggiunta le prestazioni e le spese straordinarie.

B. Disposizioni particolari applicabili ai depositi aperti

Art. 7 MODALITA' DI CUSTODIA

La Banca è espressamente autorizzata a fare custodire presso terzi depositari in Svizzera e all'estero, per conto e a rischio del depositante, i valori ricevuti in deposito anche nel caso in cui il depositario estero non sia soggetto a misure di vigilanza bancaria ritenute adeguate ai sensi della LTCO. Salvo istruzioni contrarie, la Banca può custodire i valori in deposito in funzione del tipo, consegnandoli ad un terzo corrispondente o affidandone la custodia ad un'agenzia di depositi



collettivi. Il depositante ha un diritto di comproprietà sul contenuto dei depositi collettivi, proporzionale ai valori depositati, se il deposito collettivo si trova in Svizzera. Il caso dei valori in deposito che, per loro natura o per altri motivi devono essere custoditi separatamente, è riservato. In caso di deposito all'estero, i valori in deposito sono soggetti alle leggi e alle usanze del luogo di deposito.

La Banca non accetta alcuna responsabilità, anche in caso di colpa grave o dolo, nella selezione, nomina e controllo dei depositari terzi designati dal Cliente e non accettati dalla Banca, oppure nel caso in cui la loro nomina sia stata effettuata contro il parere della Banca.

L'esercizio dei diritti del depositante sui valori mobiliari avviene esclusivamente per il tramite della Banca.

I titoli nominativi sono in linea di massima accreditati a nome del depositante. Questo accetta che il suo nome sia reso noto al terzo depositario. Se l'accredito a nome del depositante non è usuale o possibile, la Banca può fare iscrivere i titoli a proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del Cliente.

Anche i valori in deposito soggetti ad un procedimento di estrazione a sorte possono essere conservati in funzione del tipo in depositi collettivi. La Banca suddivide tra i depositanti i valori in deposito estratti a sorte, essendo precisato che, in caso di estrazioni successive, la Banca utilizza un metodo che garantisce una pari opportunità a tutti i depositanti, come in occasione della prima estrazione.

Salvo deroga eccezionale, la Banca privilegia la segregazione omnibus presso terzi depositari in Svizzera o all'estero. Gli averi della clientela rimangono in qualsiasi momento separati dagli attivi, dai crediti e dalle obbligazioni propri della Banca.

Art. 8 NORME PER L'IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE / DIVULGAZIONE D'IDENTITÀ NELL'AMBITO DELL'ACQUISTO / VENDITA O DETENZIONE DI TITOLI, DI OPERAZIONI SU VALUTE, TRASFERIMENTI BANCARI O OPERAZIONI SU DERIVATI

Conformemente alle leggi in vigore in certi Paesi, è necessario, in alcuni casi, divulgare ad alcuni partecipanti del mercato (per esempio: emittente di titoli, amministratore di fondi d'investimento, borsa, repertorio di dati sulle negoziazioni, intermediario, broker, banche corrispondenti, autorità di controllo o qualsiasi altro intermediario finanziario) determinati dati personali (per esempio l'identità, indirizzo, la nazionalità, la data di nascita, la professione, le informazioni di contatto) relativi al Cliente e al

beneficiario finale di ogni strumento finanziario o di deposito detenuto sul conto.

La trasmissione di tutti o parte di tali dati personali da parte della Banca nella forma e secondo le scadenze delle normative e leggi in vigore nella giurisdizione in questione, è un prerequisito per l'esecuzione dell'operazione in sé e la mancata trasmissione di tali informazioni può essere seguita da sanzioni (per esempio: perdita o blocco di diritti su dividendi, blocco di titoli).

Il Cliente autorizza la Banca a trasferire i propri dati personali e, se diverso, i dati personali dell'avente diritto economico degli attivi in questione, unitamente ai dettagli dell'operazione, a qualsiasi terzo in Svizzera

o all'estero che sia legalmente autorizzato a richiedere la divulgazione di tali informazioni nell'ambito di un'operazione.

Il Cliente prende atto del fatto che ogni dato o informazione fornito(a) in tale contesto non sarà più coperto(a) dalla normativa in materia di segreto bancario e rinuncia alla responsabilità della Banca a tal riguardo.

La Banca si sforza di informare il Cliente di qualsiasi richiesta ricevuta in tale contesto, se autorizzata a farlo, ma non ha l'obbligo di chiedere l'autorizzazione del Cliente prima di divulgare le informazioni che le sono state richieste.

Tale autorizzazione è irrevocabile e non viene meno alla chiusura del conto.

Art. 9 STAMPA DIFFERITA DEI TITOLI/ DIRITTI-VALORI INTANGIBILI

Se si prevede un rinvio della stampa dei titoli durante il periodo di deposito presso la Banca, quest'ultima è espressamente autorizzata:

- a. a fare convertire dalla società emittente, in diritti non incorporati in un titolo, i titoli di credito esistenti;
- b. a procedere, finché la gestione viene esercitata dalla Banca, agli atti amministrativi necessari, a fornire alla società emittente tutte le istruzioni utili e ad ottenere da quest'ultima le informazioni indispensabili;
- c. ad esigere in qualunque momento dalla società emittente la stampa e l'emissione dei titoli di credito.



I diritti valori o gli investimenti sul mercato monetario e dei capitali non incorporati in un titolo, non possono essere stampati o emessi come titoli di credito.

Art. 10 GESTIONE

Dal giorno della costituzione del deposito, la Banca esegue senza ordine espresso del depositante gli usuali atti amministrativi, come l'incasso di cedole e di capitali scaduti, il ritiro di nuovi fogli di cedole, la sorveglianza delle estrazioni, le denunce, le conversioni, i diritti di sottoscrizione ecc., invitando in linea di massima il Cliente ad adottare egli stesso le misure di sua competenza ai sensi del cpv. 2. In questa attività essa si avvale dei mezzi di informazione disponibili e usuali nel settore, senza però assumersi responsabilità in proposito. Le azioni nominative senza foglio cedola sono gestite solo se la Banca è domicilio di notifica per i dividendi e i diritti di sottoscrizione.

Salvo accordo contrario, spetta al Cliente intraprendere tutte le iniziative necessarie per la conversione dei diritti legati ai valori in deposito, in particolare la trasmissione di istruzioni per l'esecuzione delle conversioni, l'esercizio o l'acquisto/vendita di diritti di sottoscrizione e l'esercizio dei diritti di opzione e di conversione. Se le istruzioni del Cliente non giungono in tempo, la Banca ha il diritto, ma non l'obbligo, di agire secondo il proprio apprezzamento.

Salvo diversa pattuizione, le istruzioni di vendita degli attivi del depositario sono irrevocabili a partire dal momento in cui vengono ricevute dalla Banca.

In caso di inadempimento della società emittente (mancato pagamento delle cedole o dei capitali scaduti, ecc.), tutte le procedure necessarie per far valere i diritti legati ai valori depositati (insinuazione di crediti, ecc.) dovranno essere intraprese dal Cliente.

Il Cliente prende atto e riconosce che, se intende investire in titoli statunitensi ("U.S. Securities"), deve prima sottoscrivere l'/gli apposito/i modulo/i certificante/i la sua situazione fiscale di "U.S. person" o "Non-U.S. person". Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca eventuali cambiamenti del paese di residenza e/o qualora la sua situazione fiscale cambi da "Non-U.S. person" a "U.S. person".

In generale, nazionalità e residenza fiscale sono dati importanti per la Banca, tanto che se le fossero fornite indicazioni inesatte la stessa potrebbe vedersi costretta, se del caso, a vendere i titoli depositati sul/i conto/i del Cliente senza preavviso e, a seconda del cambiamento di residenza in questione, ad applicare le ritenute d'imposta previste.

Il Cliente prende atto che la detenzione di titoli di emittenti di alcuni paesi stranieri può avere come conseguenza un assoggettamento all'imposta di successione del paese in questione. In particolare è informato che, indipendentemente dalla sua nazionalità o dal suo luogo di residenza, l'imposta di successione americana ("US Estate Tax") potrebbe toccarlo, qualora, alla data del suo decesso, detenesse nel suo portafoglio dei titoli americani (in principio per un valore superiore a USD 60'000) da lui direttamente acquistati o acquistati dalla Banca nell'ambito di un mandato di gestione discrezionale da lui conferitole. Il Cliente è consapevole della necessità di doversi rivolgere ad un professionista terzo qualificato da lui scelto, che lo informerà sull'eventuale obbligo di dichiarazione della presente imposta nell'ambito della sua successione.

Il Cliente prende atto e riconosce che la Banca non è tenuta ad intraprendere alcuna azione a nome del Cliente in relazione ad azioni collettive ("class action") o di natura simile relative a valori mobiliari, in particolare titoli statunitensi o quotati negli Stati Uniti, che la Banca ha detenuto o detiene per suo conto, né di informarlo dell'esistenza e/o degli sviluppi di tali azioni collettive.

In caso di fallimento o liquidazione coatta di un depositario terzo, la responsabilità della Banca si limita all'insinuazione del credito corrispondente ai titoli in deposito ai sensi della LTCo.

Art. 11 GESTIONE FIDUCIARIA DEI VALORI IN DEPOSITO

Se il trasferimento della proprietà dei valori in deposito al depositante non è usuale o possibile, la Banca può acquisire o fare acquisire questi valori a proprio nome o a nome di un terzo, tuttavia sempre per conto e a rischio del depositante, nonché esercitare o fare esercitare i diritti così acquisiti.

Il Cliente prende atto che le legislazioni locali possono obbligare la Banca a dover comunicare l'identità dei Clienti per conto di cui detengono dei valori. Ogni danno eventuale derivante dall'opposizione del Cliente a divulgare la propria identità (come "blocco di titoli, soppressione del diritto al dividendo, ecc") è a carico del Cliente e la Banca non può in alcun caso essere considerata responsabile.

Art. 12 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PERI VALORI IN DEPOSITO

La Banca esercita il diritto di voto peri valori in deposito solo sulla base di una procura scritta e, in linea di massima, di istruzioni specifiche.

Art. 13 ESTRATTI CONTO

La Banca trasmette al depositante, in linea di massima quattro volte l'anno, un estratto conto dei valori custoditi



o contabilizzati in deposito. L'estratto può contenere altri valori non soggetti al regolamento di deposito (per esempio opzioni).

Le informazioni contenute in tali estratti non costituiscono un indicatore affidabile dei futuri risultati.

La Banca ha adottato ogni ragionevole misura per garantire la precisione delle informazioni contenute in tali documenti. La Banca non può, tuttavia, essere tenuta responsabile per informazioni errate, incomplete o mancanti né per danni diretti o indiretti, perdite o costi, pretese, richieste di risarcimento o altre spese risultanti dall'utilizzo di tali documenti.

Ogni decisione relativa alle informazioni contenute in tali documenti deve essere preceduta da un'analisi approfondita dei propri attivi e dopo aver ottenuto tutte le informazioni e la consulenza necessarie da esperti finanziari (inclusa la consulenza fiscale per tutte le questioni relative all'ambito fiscale).

C. Disposizioni speciali applicabili ai depositi sigillati

Art. 14 DEPOSITO

Al deposito sigillato deve essere allegata una dichiarazione di valore. La busta deve recare l'identificazione esatta del depositante (nome/numero) ed essere sigillata o piombata in modo tale che sia impossibile aprirla senza rompere il sigillo o il piombo.

Art. 15 CONTENUTO

I depositi sigillati devono contenere solo oggetti preziosi o documenti, escludendo oggetti e materiali infiammabili o pericolosi, illeciti o inadatti ad essere custoditi in una banca. Il depositante è responsabile dei danni risultanti da un'infrazione a questa regola.

La Banca ha il diritto di esigere che il depositante dimostri la natura degli oggetti depositati. Essa ha parimenti il diritto, per ragioni di sicurezza, di aprire il deposito sigillato verificando gli strumenti di prova.

Art. 16 RESPONSABILITA'

La Banca risponde solo dei danni da lei provocati e che il depositante possa dimostrare. La sua responsabilità è tuttavia limitata, in ogni caso, all'importo del valore dichiarato. Essa declina qualunque responsabilità per deterioramenti causati da fenomeni atmosferici.

Alla restituzione del deposito sigillato, il depositante deve avvisare immediatamente la Banca di un eventuale deterioramento del sigillo, del piombo, del

contenitore o del contenuto. La ricevuta firmata al momento del ritiro del deposito solleva la Banca da qualsiasi responsabilità.

Art. 17 ASSICURAZIONE

Gli oggetti consegnati in deposito sigillato con dichiarazione di valore devono essere assicurati dal depositante a sue spese.

D. Disposizioni comuni

Art. 18 VANTAGGI RICEVUTI DA TERZI

18.1 Conformemente all'articolo 13 delle Condizioni Generali, la Banca può, in alternativa o in aggiunta alle remunerazioni di cui all'articolo 12 delle stesse, percepire o ricevere da terzi e/o da società del Gruppo BNP Paribas, altri vantaggi aventi valore economico ("Altri Compensi") che restano, comunque, integralmente acquisiti dalla Banca.

Tali indennità/benefit fanno parte del compenso della Banca a copertura dei servizi forniti in relazione all'offerta di prodotti finanziari destinati ai clienti di BNP Paribas. BNP Paribas può, in particolare, grazie a ciò, condurre delle attività di ricerca e di analisi finanziarie che le permettono di mantenere un'offerta diversificata di prodotti e di servizi finanziari.

Se è vero che la percezione di tali Altri Compensi può, teoricamente, suscitare dei conflitti di interesse nel senso che la Banca potrebbe essere indotta a scegliere o a consigliare dei prodotti che le permettano di ottenere un livello maggiore di remunerazione globale, l'obiettivo costante di preservare l'interesse primario del Cliente e la struttura della Banca permettono di mettere in qualsiasi momento a disposizione del Cliente i servizi e i prodotti che meglio corrispondono, secondo la conoscenza della Banca, alle attese del Cliente.

Per questa ragione, nel voler concretizzare la sua volontà di trasparenza, la Banca elenca qui di seguito, per categoria generale di attivi e, per determinati attivi, per categoria di sottostanti, le percentuali degli Altri Compensi e le modalità di calcolo preciso degli stessi. Il Cliente può, così, prendere atto anticipatamente della percentuale degli Altri Compensi per la categoria di attivi che avrà scelto o che verranno scelti dalla Banca nell'ambito di un mandato di gestione, ma anche l'importo globale che lo riguarda personalmente, essendo sufficiente moltiplicare le categorie di attivi considerati per le percentuali indicate per



ciascun mandato o profilo personale.

Come di seguito descritto, gli Altri Compensi possono essere ottenuti o percepiti dalla Banca inizialmente, ossia all'atto dell'acquisto o della sottoscrizione dell'attivo in questione, oppure periodicamente, nel corso di tutto o parte del periodo di detenzione dell'attivo sul conto del Cliente.

18.2 Prodotti strutturati: al momento della distribuzione di prodotti strutturati, quali ad esempio "notes", certificati, ecc., l'emittente (BNP Paribas o controparti esterne autorizzate) dei prodotti strutturati può versare alla Banca delle indennità sotto forma di sconti sul prezzo di emissione o di rimborso di una parte del prezzo di emissione. Tali indennità sono uniche e vengono stabilite in funzione della natura del sottostante e della durata di vita del prodotto strutturato, ma anche di diversi parametri di mercato, quali ad esempio i livelli di tassi di interesse e la volatilità del sottostante. Il loro importo può raggiungere il 3% del prezzo di emissione.

18.3 Investimenti collettivi e fondi di investimento: le società di gestione di investimenti collettivi svizzeri o stranieri (categoria che comprende segnatamente i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi chiusi e le "Limited Partnerships") retrocedono generalmente alla Banca una parte delle commissioni di gestione che percepiscono sotto forma di indennità di distribuzione. Tali indennità dipendono dagli importi investiti tramite la Banca. Detti compensi ricorrenti variano in funzione dei fondi e/o della categoria di fondi in questione, nonché degli attivi sottostanti.

I tassi massimi annuali di tali indennità di distribuzione sono i seguenti: Fondi del mercato monetario fino allo 0,75%; fondi obbligazionari fino all'1,75%; fondi azionari fino al 2%; fondi di asset allocation fino all'1,50%; fondi hedge fino al 2%; fondi immobiliari fino all'1,50%; private equity fino al 2% degli importi investiti.

18.4 Polizza vita: La compagnia di assicurazioni può versare alla Banca un compenso che in genere consiste nella metà delle spese di sottoscrizione (se applicabile) o delle spese di arbitrato (se applicabile) rimosse dalla compagnia. Per altro, la compagnia di assicurazioni può versare alla Banca un importo ricorrente ammontante fino al 60% delle spese amministrative annue rimosse da detta compagnia di assicurazioni.

18.5 Su richiesta scritta del Cliente e mediante partecipazione ai costi di ricerca e di calcolo della banca, quest'ultima fornirà, ove congruo e possibile, informazioni relative agli Altri Compensi connessi a strumenti finanziari specifici, nella forma che riterrà opportuna. Infine, qualora si dovesse pervenire ad una contestazione avente esito positivo in merito al fatto che gli Altri Compensi restino acquisiti dalla Banca, la Banca stessa si riserva espressamente, con la presente, il diritto di farsi pagare dal Cliente un importo giudicato - a sua completa discrezione - equo per remunerare le prestazioni che avesse, in tal caso, effettuato senza contropartita e di richiamarsi alle garanzie di cui all'articolo 11 delle Condizioni Generali a garanzia di detto pagamento.

Art. 19 DIRITTO APPLICABILE E FORO

La relazione del Cliente con la Banca è soggetta, in ogni suo aspetto, esclusivamente al diritto svizzero, con espressa esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi.

Il Cliente riconosce e accetta che il foro esclusivo per la risoluzione di qualsiasi vertenza concernente l'integralità della relazione d'affari, ivi compresa l'esecuzione e l'interpretazione del presente Regolamento di deposito, sarà quello della sede svizzera della Banca o della sua succursale che intrattiene la relazione d'affari con il Cliente in questione. La Banca si riserva altresì il diritto di intentare azioni a carico del Cliente presso i tribunali del suo luogo di domicilio o davanti ad altra autorità competente, fermo restando che continuerà comunque ad applicarsi esclusivamente il diritto svizzero, con espressa esclusione delle norme in materia di conflitto di leggi.

